



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 154 del 26/04/2012

**OGGETTO : DISCIPLINA SUL NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.
ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : COCCARO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

CITTA' DI AGROPOLI

SERVIZIO Attività economiche

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto Disciplina sul noleggio autovettura con conducente. Atto di indirizzo

Premesso che:

l'attività di noleggio è stata nel tempo disciplinata dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285, integrato e modificato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407;

da ultimo, in adesione alle direttive Europee la materia è stata disciplinata nelle linee generali dalla Legge 11 agosto 2003 n. 218, che demanda alle Regione l'adozione dei regolamenti di attuazione;

ad oggi la Regione Campania non ha adottato il relativo regolamento per cui vige una potenziale conflittualità tra i precedenti regolamenti restrittivi, che davano in capo agli Enti Locali poteri discrezionali di contingentamento e di rilascio, in contrasto con la liberalizzazione europea che privilegia l'iniziativa privata;

nella fase interpretativa della normativa di indirizzo ex lege 218/2003 è sorta copiosa giurisprudenza in senso favorevole alla iniziativa privata, che ha evidenziato i limiti del superamento della precedente regolamentazione creando, di fatto, una prassi consolidata, ultimamente con sentenze del TAR Campania, sedi di Napoli e Salerno ;

per effetto di tale giurisprudenza normativa è stato ormai ritenuto non più esercitabile da parte delle amministrazioni comunali il potere di disciplinare con atti di natura regolamentare l'attività di noleggio concernente prestazioni di trasporto offerte su base contrattuale e commerciale da imprese professionali in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività in questione;

recentemente l'interpretazione dei nuovi principi comunitari in materia, finora ritenuti applicabili soltanto al comparto del noleggio autobus con conducente è stata espressamente estesa anche al comparto del noleggio autovetture con conducente con ordinanza del TAR Campania - Salerno, II sez., 1° dicembre 2004 n. 1529,

da tale posizione giurisprudenziale emerge in maniera incontrovertibile la necessità di dovere distinguere nettamente, non solo sotto il profilo operativo, ma anche sotto il profilo disciplinare, l'attività di noleggio autovetture da quella di servizio taxi;

tale separazione, derivante dalla intervenuta liberalizzazione dell'attività professionale di trasporto persone su strada introdotta in ambito comunitario (Reg. n. 684/92/CEE del 16 marzo 1992; Reg. nn. 11 e 12; 98/CE dell'11 dicembre 1997), si fonda sulla netta distinzione tra la disciplina regolatrice dei servizi rientranti nella sfera delle prestazioni di trasporto pubbliche, perché assoggettate ad obblighi di servizio pubblico per interessi socialmente rilevanti, e quella relativa ai servizi liberalizzati di natura strettamente commerciale;

pertanto, per effetto del principio fondamentale sancito dall'articolo 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)" secondo il quale l'abrogazione delle norme discende da atto espresso, oppure deriva dalla riconosciuta incompatibilità delle disposizioni precedenti con quelle emanate successivamente, appare evidente che l'inefficacia sopravvenuta del potere regolamentare della materia comporta inevitabilmente anche la cessazione

di efficacia di tutti gli atti che da tale potere hanno tratto la loro fonte;
che con circolare n. 2005.0302091 dell'8/4/2005 avente ad oggetto: "Legge 11.08.2003 n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"- Disciplina applicabile in attesa dell'emanazione delle norme regionali in materia - Limiti di contingentamento - Liberalizzazione" la Giunta Regionale della Campania disponeva che, in attesa dell'emanazione della disciplina regionale, trovasse immediata applicazione la nuova disciplina recata dalla legge n. 218/2003 che contempla alcun limite di contingentamento, restando nel frattempo applicabili le norme statali già vigenti che prevedono la competenza dei comuni in materia;

Considerato che:

la disciplina applicabile al servizio taxi, continua ad essere assoggettata alla disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21,

del resto lo stesso legislatore nazionale, pur prevedendo aspetti uniformi delle rispettive discipline, aveva di fatto previsto la possibilità di una loro distinzione formale e sostanziale, dal momento che la legge n. 21/2002 distingue sempre la "licenza" taxi ed "autorizzazione" di noleggio autovettura, introducendo così una distinzione che non si limita ad una formula lessicale, ma si traduce in una potenziale applicazione di procedure distinte per il rilascio dei rispettivi titoli amministrativi;

la legge n. 218/2003 ha sostanzialmente attuato questo presupposto distintivo dettando una normativa specifica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale di noleggio autobus con conducente che rende inefficaci tutti gli eventuali regolamenti comunali contenenti una disciplina del comparto diversa da quella dettata dalla norma nazionale;

lo stesso legislatore nazionale si è reso conto della possibile lacuna normativa derivante da una interpretazione restrittiva del campo di azione della succitata legge, tanto è vero che in sede parlamentare è attualmente in discussione una ulteriore legge che estende espressamente la disciplina del noleggio autobus con conducente al comparto del noleggio autovetture con conducente, dando così atto della formale separazione di tale attività da quella del servizio taxi;

proprio per effetto della portata sovraordinata delle norme comunitarie, la conformità ad esse non deriva soltanto dalla adozione espressa di norme interne di riferimento, ma discende anche dalla interpretazione applicativa che di esse sono tenute a fare gli Organi giudiziari chiamati a dirimere le relative controversie,cosicché può ben verificarsi casi in cui le decisioni della Magistratura anticipano le soluzioni normative;

un caso del genere si è verificato proprio nel comparto in esame per effetto della richiamata ordinanza del TAR Campania - Salerno che, pur circoscrivendo i propri effetti alla vertenza decisa, indica un comportamento virtuoso cui le amministrazioni comunali sono tenute per evitare qualsiasi conseguenza dannosa derivante dal dover eventualmente costringere gli aventi diritto ad attivare altri ricorsi giudiziari dalle risultanze certe, ed i cui ritardi potrebbero essere imputati alle amministrazioni comunali con inevitabili conseguenze di carattere risarcitorio;

Ritenuto di dovere:

conformarsi al succitato orientamento giurisprudenziale che trova, del resto, conforto nella stessa indicazione che emerge dalla volontà in itinere del legislatore nazionale;

separare nettamente la disciplina dell'attività di noleggio con conducente da quella di servizio taxi;

applicare, in attesa che la Regione Campania adotti lo specifico regolamento previsto dalla normativa nazionale di cui sopra, per analogia la disciplina prevista

per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio autobus con conducente anche per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio auto vetture con conducente;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267;

propone di deliberare

1.di dare indirizzo al funzionario del Settore Attività Produttive, nello spirito delle norme statali in materia di tutela della concorrenza e in attesa della emanazione delle norme regionali per l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di adottare le indicazioni fornite dalla Regione Campania con la citata circolare prot. n. n. 2005.0302091 del dell'8/4/2005 che qui si intende interamente riportata e facente parte integrante del presente atto;

2.di dare atto che il presente provvedimento, così come formulato, non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale;

3.di rendere la presente immediatamente eseguibile

Agropoli, lì 24 aprile 2012

Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 09/05/12

IL MESSO COMUNALE

f.to M.BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 09/05/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli